

Domande e Risposte Eco-Schema 4

1. L'adesione a ECO-4 vincola ogni anno rispetto al successivo oppure si procede "di biennio in biennio"?

ECO-4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può pertanto scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'eco-schema. Ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento e dell'applicazione di eventuali sanzioni, ogni biennio di adesione ad ECO-4 deve essere trattato autonomamente rispetto ad un precedente o successivo biennio.

Pertanto:

- Se nel 2023 il beneficiario ha presentato domanda per ECO-4, sarà tenuto a presentare domanda anche nel 2024 per chiudere il biennio di attuazione, rispettando, al contempo, sulla SOI la rotazione colturale della norma BCAA 7, in quanto baseline pertinente per l'impegno di avvicendamento di ECO-4;
- Se nel 2025, il beneficiario intende proseguire nel regime di ECO-4, presenta nuovamente domanda di adesione, entrando in un nuovo biennio di attuazione (2025-2026). Ma poiché i singoli bienni sono da trattarsi separatamente, se ha chiuso un biennio con una coltura depauperante potrà avviare il successivo biennio con una coltura depauperante purché non attui la mono-successione. La mono-successione difatti non è ammessa in quanto, essendo la rotazione colturale della BCAA7 baseline per l'ECO-4, il beneficiario sarà comunque tenuto a cambiare genere botanico a livello di parcella.

GESTIONE RINUNCE

2. Quali sono le conseguenze per le aziende che hanno aderito ad ECO-4 ma nel secondo anno non adempiono agli impegni biennali previsto da ECO-4? È confermato che per il primo anno non saranno applicate le sanzioni?

Data la natura biennale degli impegni di ECO-4, i beneficiari che nel 2023 hanno presentato domanda di adesione a ECO-4 avrebbero dovuto presentare domanda di adesione anche per l'annualità 2024 come secondo anno dell'impegno biennale. In tal caso, il D.lgs. 42 del 17 marzo 2023, come modificato dal D.lgs. 188 del 23 novembre 2023, stabilisce che per l'anno 2023 e l'anno 2024 è sospesa l'applicazione delle sanzioni per inadempienze connesse agli Eco-schemi, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.

Posto ciò, la Nota MASAF prot. 453635 del 16/09/2024 ha chiarito che, per l'anno 2024, ai beneficiari di ECO-4 è concesso di manifestare volontà di rinunciare agli impegni biennali assunti, prima che siano eseguiti i controlli del 2024, e di uscire dall'Eco-schema. Ne consegue il mancato pagamento per il 2024 e la restituzione di quanto già ricevuto per l'anno di domanda 2023. Nel caso in cui i beneficiari che hanno rinunciato all'ECO-4 nel 2024 abbiano messo a dimora la medesima specie del 2023, saranno sanzionati per il mancato rispetto della BCAA 7. Gli agricoltori che nel 2024 rinunciano a ECO-4 non possono presentare sempre nel 2024 una nuova domanda di adesione all'ECO-4 come primo anno del biennio 2024-2025.

CONDIZIONALITÀ

- 3. Se un beneficiario vuole accedere ad ECO-4 solo con una parte della superficie aziendale, posto che su tale parte deve rispettare la BCAA 7 con la modalità rotazione, può nella parte restante della superficie rispettare la BCAA 7 con la modalità diversificazione?**

Sulle superfici aziendali che sono soggette ad ECO-4, il beneficiario è tenuto al rispetto della rotazione colturale della BCAA 7 in quanto baseline pertinente per l'impegno dell'avvicendamento previsto da ECO-4. Sul totale dei seminativi aziendali, il beneficiario può, al contempo, attuare la diversificazione colturale. Per determinare il numero minimo di colture da avere in azienda ai fini della diversificazione, il beneficiario deve conteggiare tutti i seminativi aziendali, inclusi quelli destinati ad ECO-4.

Di conseguenza, se la superficie aziendale a seminativo è maggiore di 30 ha, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.